

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 aprile 2024, n. 140

**[ID VIP 9771] - Parco agrivoltaico, della potenza di 46,632 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), in Contrada Inforchia. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Limes 7 S.r.l..**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
  - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
  - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
  - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
  - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
  - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
  - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
  - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
  - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
  - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
  - il D.l. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
  - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 79089 del 16.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 7931 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, tra l’altro:
  - comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e ss, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - richiedeva alla Società proponente di indicare l’eventuale idoneità dell’area di progetto ai sensi dell’art. 20, co.8, D.Lgs. n. 199/2021;
  - comunicava che il progetto di che trattasi rientra tra quelli di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota del 01.06.2023, acquisita al prot. n. 8807 della Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 05.06.2023, la Società “LIMES 7” S.r.l. riscontrava la richiesta del M.A.S.E. di cui al punto precedente, dichiarando l’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, co.8, lett. c-quater, D.Lgs. n. 199/2021;
- con nota prot. n. 9386 del 16.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A. rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13904 del 31.08.2023, con la quale l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 13737 del 30.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche, ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate.

**RITENUTO che:**

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata al presente atto e per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 9771, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco agrivoltaico, della potenza di 46,632 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), in Contrada Inforchia, proposto dalla società "Limes 7 S.r.l.", per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
ID\_VIP 9771


Tipologia di progetto: Agrivoltaico  
Potenza: 46,632 MW  
Ubicazione: Serracapriola (Fg)  
Proponente: Limes 7 s.r.l.

#### IDONEITÀ DELL'AREA

Il progetto si sviluppa interamente nel Comune di **Serracapriola**, sui terreni di cui al foglio 11 particella 25, foglio 12 particelle 7, 12 e 15, con una estensione catastale complessiva di 899.997 m<sup>2</sup> (circa 90 ettari) e prevede una linea elettrica interrata di connessione a 36 kV, della lunghezza complessiva di circa 3,5 km per la connessione dell'impianto all'ampliamento della sottostazione Terna nello stesso Comune.

#### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **ricade parzialmente** nella casistica di cui all'art. 20, co.8, lett. c-ter 2, D.Lgs. n.199/2021, in quanto parzialmente racchiusa entro 500 metri da un impianto eolico esistente (vedi fig. 1).





## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Si rileva peraltro che, rispetto alle ulteriori aree d'impianto e contrariamente a quanto dichiarato dalla Società proponente, **non si può addivenire ad un giudizio di idoneità dell'area** per le seguenti motivazioni:

- nelle aree interessate **non** sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**);
- l'area di impianto **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (**lett.b**);
- l'impianto di impianto **non** interessa cave o miniere (**lett.c**);
- l'area di impianto **non** risulta nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett.c bis 1**);
- l'area di impianto **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (**lett. c ter 1**), non risulta adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter 3**);
- l'area **RICADE nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela** (500 metri per gli impianti fotovoltaici, **lett. c quater**), come visibile in figura 2 e 2 bis. Si tratta in particolare dei seguenti beni sottoposti a tutela:
  - Beni archeologici: FG005173 **Masseria Chiantinelle** (4).




Fig. 2 bis - Beni tutelati entro un raggio di 500 m



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 2 bis - Posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)

#### Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Sebbene gli elaborati progettuali chiariscano che **le aree di impianto** (intese come aree occupate dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc.) siano collocate al di fuori delle "aree non idonee" (vedi figg. 2 bis e 3), le particelle interessate dall'opera coinvolgono parzialmente:

- Boschi e foreste (1);
- Fiumi torrenti e corsi d'acqua: FG0166 Vallone S. Maria dell'Ischia, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 (2);
- Fiumi torrenti e corsi d'acqua: FG0167 Vallone dell'Eremita, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 (3);
- Aree umide (5);
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (6);
- Strade a valenza paesaggistica (7);
- Aree soggette a vincolo idrogeologico (8).

#### MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non** viene discussa l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;




Fig. 3 - Posizione dell'area di sedime rispetto alle aree non idonee

Tuttavia, il progetto prevede numerose misure di mitigazione, tra cui:

- piantumazione di essenze arboree e arbustive lungo la recinzione dell'impianto
- predisposizione di un impianto apistico tramite l'istallazione di arnie;
- interventi di coltivazione erbacee;

creazione di passaggi lungo la recinzione perimetrale per la piccola/media fauna.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

La relazione archeologica<sup>1</sup> rileva, sull'area dell'impianto, due posizioni con **rischio alto**, legate a tracce antropiche pertinenti ad una frequentazione preistorica, forse resti di capanne (fig. 4). Stessa situazione si verifica per la stazione di elevazione, con un areale di frequentazione preistorica, forse di natura abitativa (fig. 5).




Fig. 4 - Stralcio della Carta del Rischio Archeologico, in rosso il grado di Rischio Alto.

<sup>1</sup> Elaborato 1YLY2F7\_4\_2\_6\_3\_RelazioneArcheologica.pdf cap. 6.1



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Fig. 5 - Stralcio della Carta del Rischio Archeologico, in rosso il grado di Rischio Alto.

### AGRIVOLTAICO

Il progetto prevede che la produzione di energia elettrica sia associata ad un impianto apistico, a servizio del quale l'area d'impianto viene coltivata a Trifoglio, Farro, Camomilla, Rosmarino.

Il possesso dei **requisiti minimi** previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022 è argomentato in una relazione specialistica<sup>2</sup>.

Ai fini del calcolo degli indicatori il proponente dichiara una superficie totale  $S_{tot} = 63,92$  ha ed una superficie agricola  $S_{agricola} = 47,28$  ha. In base a tali elementi il proponente dichiara il possesso del primo indicatore, indispensabile per l'ottenimento della qualifica di impianto agrivoltaico.

Nella relazione specialistica viene indicata come superficie totale  $S_{tot}$  quella corrispondente all'area dell'impianto fotovoltaico. Nello Studio di Impatto Ambientale<sup>3</sup> il proponente spiega che il progetto "presenta un'estensione complessiva di circa 90 ha di cui circa 64 ha in cui insiste il campo fotovoltaico". Sempre nello Studio di Impatto Ambientale<sup>4</sup> il proponente illustra come "l'agricoltura rivesta un ruolo primario in termini di superficie: 39 % Superficie occupata dai Pannelli, 61 % Superficie Agricola comprensiva di tare di cui: 42 % Superficie Coltivata, 19 % Tare", il che risulterebbe incompatibile con il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

<sup>2</sup> Elaborato 1YLY2F7\_4\_2\_6\_19\_DocumSpecialistica\_08.pdf

<sup>3</sup> Elaborato 1YLY2F7\_4\_2\_10\_1\_1\_StudiImpattoAmbPart1.pdf, punto 4.1, pag. 48 e punto 4.2, pag 49

<sup>4</sup> Elaborato 1YLY2F7\_4\_2\_10\_1\_2\_StudiImpattoAmbPart2.pdf punto 8.4.3. pag. 329



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Nella Relazione Descrittiva Generale<sup>5</sup> il progettista spiega: *“Campo agrivoltaico – estensione complessiva dell’area circa mq 900.000 – estensione complessiva dell’intervento mq 639.235,00”*.

La corretta interpretazione di questi dati è che dell’intera estensione disponibile dell’area (90 ha) solo una parte (63,92 ha) verrà utilizzata. Va infatti tenuto in conto che l’impianto sorge su particelle catastali di grande estensione: 4 particelle cumulano 90 ha di superficie. Questa interpretazione risulta confortata dal fatto che non sono previsti interventi all’esterno del perimetro dell’impianto.

Pertanto risulta **corretto** il calcolo dei parametri per il possesso degli indicatori previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, proposto nella citata relazione specialistica.

**OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI**

Sebbene parte dell’impianto risulti ubicato in area idonea ai sensi dell’art. 20, co.8, lett. c-ter 2, D.Lgs. n. 199/2021, ricadendo entro il limite di 500 metri da un impianto eolico esistente, **le rimanenti aree non possono ritenersi idonee in quanto ricadenti nel buffer di 500 metri da un bene sottoposto a tutela** ai sensi della Parte II, D. Lgs. n. 42/2004 (**Masseria Chiantinelle**).

Il progetto dell’impianto, peraltro, **non possiede alcuno dei requisiti di corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio** di cui al DM 10-9-2010, nonostante contempra varie misure di mitigazione e possieda i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

Si rileva infine **l’interferenza dell’impianto e del cavidotto con aree giudicate ad Alto Rischio archeologico**.

<sup>5</sup> Elaborato 1YLY2F7\_4\_2\_1\_RelazioneDescrittiva.pdf, pag. 3